#### **LINEE GUIDA**

# presentazione della documentazione per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque domestiche non recapitanti in pubblica fognatura.

#### RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006: Norme in materia ambientale;
- Legge Regionale n. 5 del giugno 2006: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 9 Dicembre n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci e disposizioni in materia ambientale);
- Delibera Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003: Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera Giunta Regionale n. 286 del 14 febbraio 2005: Direttiva concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39 D.Lgs 11 maggio n. 152);
- Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006: Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione Giunta regionale 14 febbraio 2005 n. 286.

## SCHEMA DELLE COMPETENZe - PARERI RESI DA ARPA

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/06 e con la successiva emanazione della LR n. 5 del giugno 2006 lo schema delle competenze per il rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico in Regione Emilia-Romagna è il seguente:

| Tabella delle competenze ai sensi del D.Lgs 152/06, DGR 1053/03 e LR 5/06      |                    |            |                     |
|--|--------------------|------------|---------------------|
| D.Lgs 152/06   | Recapito           | Competenza | Parere Tecnico      |
| Acque domestiche   | Acque superficiali | Comune     | ARPA                |
|  | Fognatura (1)      | Comune     | Ente gestore        |
|  | Suolo              | Comune     | ARPA                |
| Acque industriali/meteoriche di dilavamento NON contenenti sostanze pericolose | Acque superficiali | Provincia  | ARPA                |
|  | Fognatura (2)      | Comune     | Ente gestore        |
|  | Suolo              | Provincia  | ARPA                |
| Acque industriali<br>contenenti sostanze<br>pericolose                         | Acque superficiali | Provincia  | ARPA                |
|  | Fognatura          | Comune     | ARPA e Ente gestore |

<sup>(1)</sup> Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

<sup>(2)</sup> Il Comune o anche lo stesso interessato, in casi particolari possono espramente richiedere il parere ad Arpa;

## **CONDIZIONI GENERALI PER LO SCARICO:**

Uno scarico per essere autorizzato deve soddisfare diverse condizioni.

# Criteri per l'individuazione del recettore dello scarico

Il Corpo recettore dello scarico è il sistema idraulico che riceve il refluo trattato; può essere costituito o dal reticolo idrico superficiale (acque superficiali), dalla fognatura pubblica o consortile e dal suolo limitatamente agli scarichi di natura civile.

Nelle località servite da rete fognaria, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla rete fognaria secondo le modalità e prescrizioni indicate dal Regolamento del servizio idrico integrato.

Nel caso non sia possibile recapitare gli scarichi nella rete fognaria, va tuttavia considerato che il reticolo idrico superficiale, che in senso esteso può comprendere l'inltera rete drenante superficiale, non è sempre idoneo a ricevere scarichi, anche se trattati; vanno quindi considerate acque superficiali idonee a ricevere scarichi, tutti quei sistemi idrici nei quali sia presente acqua corrente anche nei periodi di massima siccità o, comunque, per un periodo non inferiore ai 120 giorni/anno. In caso di scarico in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura è necessario acquisire la concessione/nulla osta da parte dell'Ente gestore del recettore; nello specifico in base alla tipologia del corpo idrico ricettore trattasi:

- nel caso di scarico diretto in canale di bonifica: parere idraulico o concessione del Consorzio di Bonifica competente;
- nel caso di immissione diretta in corpo idrico del reticolo idrografico superficiale: parere idraulico del Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia Romagna;
- nel caso di fossi di pertinenza di strade pubbliche: nulla osta o permesso del relativo Ente Gestore della Viabilità (strade statali - ANAS; strade provinciali - Ufficio Viabilità Provincia; strade comunali -Comune);
- nel caso di fosso di altro proprietario: nulla osta della proprietà;

# Condizioni per la rete fognaria

Le acque reflue domestiche devono recapitare al recettore separatamente dalle acque meteoriche e non possono essere scaricate direttamente in corso d'acqua superficiale se soggette al solo trattamento primario in vasche settiche o di tipo Imhoff.

Le acque meteoriche, costituite dalle acque di dilavamento dei coperti non possono confluire all'interno dei sistemi di trattamento (Imhoff e degrassatori, impianti secondari) ma devono essere convogliate con propria condotta verso fosso di scolo o raccolte per poi utilizzarle ad usi irrigui.

La rete delle acque nere dovrà essere dotata di proprio pozzetto di ispezione e prelievo localizzato subito a monte dell'immissione nel recettore.

## Criteri per il dimensionamento dei sistemi di trattamento

Per la scelta dell'impianto di depurazione si potrà optare tra quello più opportuno in base agli abitanti equivalenti (A.E.) riferibili allo scarico e allo stato dei luoghi: a tal proposito si faccia riferimento a quanto indicato nella tabella A e Tabella B (Criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti insediamenti, installazioni ed edfici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria) della DGR 1033/03.

Per dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui, sarebbe necessario valutare l'effettiva produzione di liquame da smaltire; trattandosi di soluzione impraticabile, si deve fare riferimento al numero di "abitante equivalente" (a. e.) unità di misura standardizzata, che per convenzione si può determinare nel seguente modo:

# CASA DI CIVILE ABITAZIONE: conteggio dei posti letto:

- 1 a. e. per camere da letto con superficie fino a 14 mg;
- 2 a. e. per camera superiore a 14 mg;
- Aggiungere 1 a. e. ogni qual volta la superficie di una stanza aumentadi 6 mq oltre i 14 mq.

## ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO: come per le case di civile abitazione:

- Aggiungere 1 a. e. ogni qualvolta la superficie di una stanza aumenta di 6 mg oltre i 14 mg;
- Per le case di vacanza o situazioni particolari in cui l'utilizzo stagionale consente forti densità abitative è opportuno riferirsi alla potenzialità massima effettiva prevedibile.

## FABBRICHE O LABORATORI ARTIGIANI

- 1 a. e. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.

## DITTE E UFFICI COMMERCIALI

- 1 a e. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.

## RISTORANTI E TRATTORIE

 1 a. e. ogni 3 persone risultanti dalla somma del personale dipendente e dal numero di avventori (il numero degli avventuri è calcolato dividendo le superfici complessive delle sale da pranzo per 1,20 mq).

# BAR, CIRCOLI E CLUBS

Come al punto precedente ma calcolando 1 a. e. ogni 7 persone.

## CINEMA STADI E TEATRI

- 1 a. e. ogni 30 utenti stimati sulla massima capacità recettiva.

## **SCUOLE**

1 a. e. ogni 10 alunni stimati sulla potenzialità ricettiva complessiva.

Casi particolari dovranno essere valutati di volta in volta.